

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N.188/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 14 maggio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA MONOPOLI/MANFREDONIA DEL 3.5.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 5.5.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Manfredonia Calcio S.r.l. di Manfredonia (Foggia), ridetermina la sanzione inflitta al sig. D’Arrigo Francesco ad 1 giornata effettiva di gara ed all’ammenda di €500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL CALCIATORE BONDI RENATO RAFAEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA AREZZO/CROTONE DEL 3.5.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 5.5.5009)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Bondi Renato Rafael, dichiara estinto il giudizio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE

Piero Sandulli

Publicato in Roma il 14 maggio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete